

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI T R E V I S O

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

approvato con delibera 27/11/2000; modificato con delibere del 31/03/2003-18/12/2006-17/05/2010 - 17/09/2012 - 13/05/2024 - 31/03/2025 e **20/04/2026**

Rilevato che dai controlli eseguiti sullo svolgimento della pratica forense prevista dalla legge professionale, è risultato che la stessa non sempre viene eseguita in maniera corretta e con l'ossequio delle norme regolatrici, e in relazione alla partecipazione alle udienze, soprattutto penali, e in relazione alla regolare frequenza dello studio professionale indicato per lo svolgimento del praticantato;

Ritenuto che:

- a) l'art. 1 D.P.R. 101/90 dispone che "*La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza*" e che la stessa "*si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione*";
- b) l'art. 4 D.P.R. 101/90 dispone che "*E' compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni*";
- c) l'art. 6 D.P.R. 101/90 dispone che "*il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni*";
- d) l'art. 6 D.P.R. 101/90 prevede che il numero delle udienze cui il praticante ha assistito nel semestre, da annotarsi sul libretto della pratica, non può essere inferiore a venti;

Visti il R.D.L. 27/11/33 n. 1578 convertito in L. 22/01/34 n. 36, il R.D. 22/01/34 n. 37, la L. 24/07/85 n. 406 e il D.P.R. 10/04/90 n.101, la proposta di regolamento della pratica forense formulata dall'Assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in data 11/6/2005; Visto il D.P.R. n. 137/2012 recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2012 e pubblicato in G.U. del 14 agosto 2012

Il Consiglio dell'Ordine di Treviso ha deliberato di adottare le seguenti modifiche al regolamento per lo svolgimento della pratica forense per l'ammissione all'esame di Avvocato, vincolante per gli iscritti al registro speciale dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, in ossequio alle nuove direttive sul tirocinio.

REGOLAMENTO

- 1) Il praticante è tenuto ad una assidua, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio, in aggiunta alla partecipazione alle udienze ed al corso di formazione. La frequentazione dello studio non può essere in ogni caso inferiore alle **24 ore settimanali**. A tale riguardo si precisa

che è espressamente esclusa dal computo delle ore settimanali la validità delle ore di partecipazione alle udienze ed al corso, e di quelle svolte dopo le ore 19 e nel pomeriggio del giorno di sabato.

2) Il praticante deve comunicare per iscritto, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica. La comunicazione, sempre adeguatamente sottoscritta dal dominus, deve essere ripetuta nei casi di variazione dei dati forniti e ad ogni consegna periodica del libretto di pratica.

3) Il praticante deve comunicare per iscritto, indicandone i giorni e gli orari, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti e successivamente in ogni caso di variazione dei dati precedentemente forniti, se svolge attività lavorativa, alle dipendenze sia di datore di lavoro privato che di ente pubblico da indicarsi specificatamente; se svolge la pratica per la iscrizione ad altri Ordini Professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; se svolga qualsiasi attività lavorativa, al di fuori della pratica forense, a carattere continuativo.

4) Nel caso il praticante sia impegnato in attività *extra* praticantato forense, ad ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale dovrà allegare, qualora risulti indicata l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro o di altro impegno del praticante, documentazione scritta dei titoli (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo) in base ai quali egli ha potuto assentarsi dall'impegno *extra* praticantato per assistere all'udienza annotata.

5) Il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica ad almeno **venti** udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio.

6 - 1) la partecipazione per singolo semestre alle udienze valida i fini della pratica legale, dovrà articolarsi come segue: a) sette udienze penali avanti il Tribunale o la Corte di Appello o la Corte di Assise. Per le udienze penali dovrà essere preparata anche una breve relazione. b) sette udienze civili avanti il Tribunale o la Corte d'Appello. c) le restanti sei udienze potranno essere svolte, a scelta dell'interessato, avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa o tributaria. Verrà ritenuta valida l'assistenza a non più di due udienze al giorno complessivamente e la partecipazione dovrà risultare diluita lungo tutto l'arco del semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nell'esercizio della pratica.

6 - 2) il praticante dovrà partecipare ad almeno una udienza civile di assunzione di prove orali nei diciotto mesi di pratica avanti a qualsiasi autorità; l'udienza di prove orali dovrà essere effettuata dal dominus o da suo delegato o domiciliatario, in ipotesi di autorità giudiziaria fuori circondario, ed il praticante dovrà assistervi. Qualora il dominus non ne abbia a patrocinare avrà l'obbligo di reperire altro avvocato con il quale fare assistere alla prova il proprio praticante, dandone tempestiva e preventiva comunicazione al Consiglio; tale comunicazione, nella quale verranno indicati tutti gli elementi identificativi della causa, dovrà essere sottoscritta anche dall'avvocato che accetta di fare partecipare alla propria udienza il praticante del collega, il quale attesterà altresì la

preventiva visione del fascicolo di causa.

7 - 1) La partecipazione del praticante ad ogni udienza civile dovrà risultare dalla indicazione della presenza del praticante medesimo insieme al suo *dominus*, o ad altro avvocato comparante in sua vece, nel verbale dell'udienza della causa trattata. Anche per le udienze civili dovrà essere preparata una breve relazione da allegare al libretto della pratica al momento della vidimazione. I verbali in fotocopia dovranno essere allegati al libretto solo su eventuale specifica richiesta del Consiglio.

7 - 2) Nell'ipotesi di studio professionale caratterizzato dalla presenza di più avvocati negli stessi locali, indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo di associazione professionale, ai fini di cui sopra, può essere considerato *dominus* del praticante anche un altro collega di studio a condizione che ne abbia assunto formalmente il patronato, previa autorizzazione del Consiglio, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o in un momento successivo. In tali casi entrambi gli avvocati potranno avere ciascuno DUE ulteriori praticanti.

7 - 3) Nell'ipotesi del tutto eccezionale in cui nel corso dello svolgimento della pratica forense il *dominus* per cause sopravvenute non sia più in grado di garantire al praticante per uno o più semestri la partecipazione al numero minimo di udienze civili di cui all'art. 6, lett. b) del presente Regolamento, il Consiglio, sentiti obbligatoriamente l'interessato e il suo *dominus* per il tramite della competente Commissione consiliare, può autorizzare il praticante con provvedimento adeguatamente motivato, anche in deroga di quanto stabilito nei capoversi che precedono ma che nel rispetto dei principi generali espressi nel presente Regolamento in merito all'effettività e all'assiduità della pratica forense e alla responsabilità del *dominus* nella contribuzione alla formazione professionale e deontologica del praticante stesso, ad avvalersi al solo fine della partecipazione alle udienze civili del patrocinio di altri avvocati iscritti all'Albo del Tribunale di Treviso o di altro Ordine del distretto della Corte d'Appello di Venezia in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento.

8) La partecipazione del praticante ad ogni udienza penale dovrà essere attestata da un Consigliere dell'Ordine a mezzo apposizione della propria firma per visto sul libretto della pratica, alla conclusione dell'udienza medesima, **ovvero dal dominus sotto la sua responsabilità.**

9) Per i praticanti abilitati al patrocinio avanti ai Tribunali, il visto del Consigliere può essere sostituito dalla produzione di fotocopia dell'atto del procedimento penale dal quale risulta che il praticante ha svolto le funzioni di difensore.

10) A completamento di ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto **alla compilazione del libretto in tutte le sue sezioni, con annotazione dell'elenco delle udienze a cui ha assistito, degli atti predisposti e delle questioni giuridiche esaminate. Al termine di ogni semestre il praticante dovrà altresì redigere due relazioni di approfondimento aventi ad oggetto quesiti ovvero procedimenti di rilevante interesse teorico/pratico: per il semestre conclusivo tali relazioni devono avere ad oggetto una causa civile e una causa penale a cui si è assistito nell'arco dell'intero tirocinio. Nei diciotto mesi di pratica almeno una delle relazioni deve**

avere ad oggetto, anche non esclusivo, una questione deontologica. Il praticante è tenuto a richiesta del Consiglio dell'Ordine ad un colloquio con il Consigliere delegato a detto compito, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.

11) Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni ed idonei la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dai colleghi presso i quali è svolta la pratica.

12) Chi si iscrive al Registro dei Praticanti e contestualmente ad una Scuola di Specializzazione per le professioni legali, dovrà comunicarlo all'Ordine e indicare il periodo di pratica che intende sostituire con il diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

13) Il tirocinio potrà essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi presso Enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Tale periodo sostituisce integralmente il pari periodo di pratica, inclusa la partecipazione al Corso di Formazione.

14) Il professionista presso il quale il praticante svolge la pratica, è impegnato, moralmente, sul suo onore e nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante accolto per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica; a verificare e confermare la veridicità della comunicazione periodica delle modalità di svolgimento della pratica di cui al punto sub 2), delle relazioni, del contenuto del libretto della pratica, che dovranno tutti essere da lui stesso sottoscritti; a consentire al giovane collega di assistere alle udienze civili e penali, cui è tenuto a presenziare per ottenere il certificato di compiuta pratica nonché mettere a disposizione del praticante un locale idoneo. Il venir meno anche ad uno solo di questi doveri può costituire motivo di responsabilità con addebito disciplinare.

15) Per il rispetto di quanto previsto dalle direttive sul tirocinio, il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Treviso.

16) È importante osservare che il praticante deve, in ogni caso, svolgere la pratica per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine.

17) L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente regolamento così come la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determina la mancata convalida del semestre o dei semestri di competenza e può essere fonte di addebito disciplinare.